

**REACH****AGGIORNAMENTO CANDIDATE LIST DELLE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI**

Il 10 giugno u.s., l'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) ha aggiornato la Candidate List delle sostanze SVHC (Substance of Very High Concern) aggiungendo il N-(idrossimetil) acrilamide, sostanza che viene utilizzata in prevalenza nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce e che si sospetta essere cancerogena e mutagena. Con l'inserimento in Candidate List, le nuove sostanze possono successivamente essere inserite nell'Allegato XIV del Regolamento REACH n.1907/2006 e in questo caso vige il divieto di utilizzo della sostanza, salvo autorizzazione all'uso da parte della Commissione Europea.

Si ricorda che l'inclusione nella Candidate List comporta per le aziende interessate i seguenti obblighi:

- I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l'obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza ai soggetti a valle della catena di approvvigionamento, se non già prevista ai sensi normativi (art.31REACH);
- I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l'obbligo di trasmettere ai soggetti a valle della catena di approvvigionamento, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale  $\geq$  allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art.31-REACH);
- I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione  $>$  allo 0,1% (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all'utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell'articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Infine, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l'obbligo di notificare all'ECHA (entro i sei mesi successivi all'inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso ed è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

In particolare, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects –Products), devono essere trasmesse all'ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti presenti in Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1%p/p.

[https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/scip\\_leaflet\\_it.pdf/b86404d0-0ec5-ea69-009c-4c6bocc6bbb0?t=1588676405330](https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/scip_leaflet_it.pdf/b86404d0-0ec5-ea69-009c-4c6bocc6bbb0?t=1588676405330)

La Candidate List aggiornata, ad oggi con 224 voci, è disponibile sul sito di ECHA.

<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**Dott. Ing. Magda Melandri**



0544/280225



342/1104258



[melandri@confimiromagna.it](mailto:melandri@confimiromagna.it)